SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 aprile 2000, n. **119.**

Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in base al quale la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i criteri indicati dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del medesimo articolo 23, comma 9;

Ritenuto che in applicazione dei suddetti criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali secondo la specificità delle varie tipologie;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 marzo 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.

Art. 2.

1. Gli importi risultanti dalla tabella *A* sono maggiorati:

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle *B* e B_1 allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente procapite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle *C* e C_1.

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

3. Le tabelle *B*, B_1, *C* e C_1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 3.

1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposta l'indennità di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.

6. Le indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle indennità dei rispettivi sindaci.

Art. 4.

1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.

3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.

6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.

10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.

Art. 5.

1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.

2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

Art. 6.

1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.

2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.

Art. 7.

1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.

3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

Art. 8.

1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

2. Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio tra enti locali.

Art. 9.

1. Gli amministratori delle città metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle città metropolitane.

Art. 10.

1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

Art. 11.

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.

3. In ogni caso l'incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata tabella *D*, dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.

Art. 12.

1. Le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 224

Tab. A

Indennità di funzione mensile dei sindaci

Comuni fino a 1.000 abitanti	2.500.000
" da 1.001 a 3.000 abitanti	2.800.000
" da 3.001 a 5.000 abitanti	4.200.000
" da 5.001 a 10.000 abitanti	5.400.000
" da 10.001 a 30.000 abitanti	6.000.000
" da 30.001 a 50.000 abitanti	6.700.000
" da 50.001 a 100.000 abitanti	8.000.000
" da 100.001 a 250.000 abitanti	9.700.000
" da 250.001 a 500.000 abitanti	11.200.000
" oltre 500.000 abitanti	15.100.000

Indennità di funzione mensile dei presidenti della provincia

Province fino a 250.000 abitanti	8.000.000
" da 250.001 a 500.000 abitanti	9.700.000
" da 500.001 a 1.000.000 abitanti	11.200.000
" oltre 1.000.000	13.500.000

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali

Comuni fino a 1.000 abitanti	33.000
" da 1.001 a 10.000 abitanti	35.000
" da 10.001 a 30.000 abitanti	43.000
" da 30.001 a 250.000 abitanti	70.000
" da 250.001 a 500.000 abitanti	115.000
" oltre 500.000 abitanti	200.000

Gettoni di presenza per i consiglieri provinciali

Province fino a 250.000 abitanti	70.000
" da 250.001 a 500.000 abitanti	90.000
" da 500.001 a 1.000.000 abitanti	150.000
" oltre 1.000.000 abitanti	200.000

TABELLA B

- COMUNI -

RAPPORTO TRA ENTRATE PROPRIE (TIT. I, III) SU TOTALE ENTRATE

	DA 0 A 499	DA 500 A 999	DA 1.000 1.999	DA 2.000 2.999	DA 3.000 4.999	DA 5.000 9.999	DA 10.000 19.999	DA 20.000 59.999	DA 60.000 99.999	DA 100.00 249.999	DA 250.00 499.999	OLTRE I 499.999	TOTALI
PIEMONTE MEDIA	0,34	0,38	0,42	0,42	0,43	0,47	0,52	0,49	0,33	0,42		0,36	0,40
LOMBARDIA MEDIA	0,37	0,41	0,42	0,44	0,47	0,53	0,54	0,55	0,50	0,48		0,20	0,46
VENETO MEDIA	0,29	0,39	0,42	0,42	0,42	0,49	0,50	0,55	0,49	0,57	0,43		0,46
LIGURIA MEDIA	0,26	0,37	0,46	0,45	0,50	0,52	0,60	0,56	0,44			0,35	0,45
EMILIA ROMAGNA MEDIA	0,36	0,42	0,39	0,42	0,49	0,54	0,54	0,59	0,49	0,44	0,31		0,50
TOSCANA MEDIA	0,28	0,37	0,39	0,40	0,43	0,47	0,48	0,48	0,43	0,45	0,51		0,44
UMBRIA MEDIA	0,18	0,30	0,35	0,36	0,39	0,36	0,53	0,48		0,33			0,40
MARCHE MEDIA	0,37	0,31	0,35	0,33	0,38	0,44	0,46	0,50	0,44				0,38
LAZIO MEDIA	0,31	0,32	0,31	0,32	0,35	0,44	0,46	0,48	0,51	0,36		0,43	0,38
ABRUZZO MEDIA	0,23	0,35	0,29	0,35	0,35	0,40	0,42	0,44	0,39	0,52			0,34
MOLISE MEDIA	0,28	0,29	0,29	0,33	0,33	0,39	0,43	0,49					0,31
CAMPANIA MEDIA	0,27	0,19	0,20	0,23	0,25	0,33	0,36	0,33	0,29	0,22		0,26	0,28
PUGLIA MEDIA	0,36	0,35	0,21	0,22	0,32	0,29	0,32	0,36	0,39	0,34	0,40		0,31
BASILICATA MEDIA	0,09	0,14	0,14	0,23	0,19	0,21	5,54	0,36	0,19				2,03
CALABRIA MEDIA	0,18	0,16	0,23	0,23	0,25	0,27	0,26	0,26	0,24	0,32			0,24
SICILIA MEDIA	0,10	0,17	0,17	0,19	0,19	0,22	0,28	0,24	0,24	0,34	0,15	0,17	0,22

- COMUNI -

RAPPORTO TRA ENTRATE PROPRIE (TIT. I, III) SU TOTALE ENTRATE

	DA 0 A 499	DA 500 A 999	DA 1.000 1.999	DA 2.000 2.999	DA 3.000 4.999	DA 5.000 9.999	DA 10.000 19.999	DA 20.000 59.999	DA 60.000 99.999	DA 100.00 249.999	DA 250.00 499.999	OLTRE I 499.999	TOTALI
SARDEGNA MEDIA	0,10	0,13	0,17	0,24	0,28	0,23	0,31	0,34	0,41	0,41			0,22
TOTALI : MEDIA	0,33	0,36	0,37	0,38	0,40	0,46	0,65	0,46	0,41	0,43	0,39	0,32	0,42

TABELLA *B1*

- PROVINCE -

RAPPORTO TRA ENTRATE PROPRIE (TIT. I, III) SU TOTALE ENTRATE

	FINO A 250.000 ABITANTI	DA 250001 A 500.000 AB.	DA 500.001 A 1.000.000 AB.	OLTRE 1.000.000 AB.	TOTALI
PIEMONTE MEDIA	0,21	0,29	0,19		**0,24**
LOMBARDIA MEDIA	0,20	0,22	0,27	0,33	**0,27**
VENETO MEDIA	0,17		0,28		**0,26**
LIGURIA MEDIA	0,11	0,17	0,19		**0,17**
EMILIA ROMAGNA MEDIA		0,21	0,27		**0,22**
TOSCANA MEDIA	0,19	0,16	0,19		**0,17**
UMBRIA MEDIA	0,10		0,14		**0,12**
MARCHE MEDIA		0,15			**0,15**
LAZIO MEDIA	0,10	0,13	0,12	0,30	**0,19**
ABRUZZO MEDIA		0,12			**0,12**
MOLISE MEDIA	0,09				**0,09**
CAMPANIA MEDIA		0,11	0,12	0,21	**0,16**

- PROVINCE -

RAPPORTO TRA ENTRATE PROPRIE (TIT. I, III) SU TOTALE ENTRATE

	FINO A 250.000 ABITANTI	DA 250001 A 500.000 AB.	DA 500.001 A 1.000.000 AB.	OLTRE 1.000.000 AB.	TOTALI
PUGLIA MEDIA		0,14	0,14	0,14	0,14
BASILICATA MEDIA	0,09	0,07			0,08
CALABRIA MEDIA	0,08	0,18	0,08		0,12
SICILIA MEDIA	0,09	0,11	0,07	0,15	0,12
SARDEGNA MEDIA	0,05	0,13	0,12		0,12
TOTALI : MEDIA	0,16	0,18	0,22	0,25	0,20

TABELLA *C*

- COMUNI -
MEDIA PRO CAPITE DEL TOTALE SPESE CORRENTI

		DA 0 A 499	DA 500 A 999	DA 1.000 1.999	DA 2.000 2.999	DA 3.000 4.999	DA 5.000 9.999	DA 10.000 19.999	DA 20.000 59.999	DA 60.000 99.999	DA 100.00 249.999	DA 250.00 499.999	OLTRE I 499.999	TOTALI
PIEMONTE MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.198.326	996.139	844.087	791.785	858.490	842.644	912.161	1.124.763	1.368.894	1.394.248		1.935.230	**1.192.390**
LOMBARDIA MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.300.077	1.071.671	941.227	919.497	961.028	1.029.677	1.162.702	1.268.303	1.423.375	1.702.361		2.520.103	**1.349.167**
VENETO MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.553.738	1.167.463	954.909	902.681	823.133	828.083	928.012	1.283.670	1.287.426	1.500.510	1.999.541		**1.131.094**
LIGURIA MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.316.367	1.242.995	1.197.724	1.037.208	1.102.250	1.222.213	1.578.343	1.534.812	1.264.311			1.773.112	**1.512.163**
EMILIA ROMAGNA MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.295.456	1.615.964	1.273.196	1.302.271	1.215.440	1.220.135	1.421.323	1.753.356	1.607.874	1.635.293	1.910.733		**1.527.728**
TOSCANA MEDIA PROCAPITE	LIRE	2.104.416	1.854.267	1.454.523	1.288.667	1.249.033	1.161.738	1.187.277	1.373.989	1.494.485	1.381.638	2.184.100		**1.414.719**
UMBRIA MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.959.874	1.754.884	1.110.971	1.043.200	1.114.185	991.784	1.206.750	1.266.662		1.373.068			**1.246.669**
MARCHE MEDIA PROCAPITE	LIRE	2.693.446	1.350.570	1.165.972	1.078.910	1.045.340	1.125.759	1.168.945	1.458.883	1.557.365				**1.294.024**
LAZIO MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.919.951	1.361.720	1.013.938	909.601	879.835	912.340	934.655	979.394	1.106.328	1.030.108		1.984.619	**1.484.948**
ABRUZZO MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.519.831	1.402.102	1.017.386	900.191	853.128	843.512	1.009.514	1.026.295	1.290.094	1.158.244			**1.015.740**
MOLISE MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.458.870	1.125.000	955.458	902.437	805.196	1.017.083	839.366	1.050.152					**1.000.995**
CAMPANIA MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.186.596	1.066.101	866.985	797.141	802.207	747.015	791.309	812.274	963.400	1.546.247		1.885.916	**1.039.519**
PUGLIA MEDIA PROCAPITE	LIRE	2.497.903	1.420.651	858.617	830.694	752.900	663.524	726.948	729.114	869.812	1.163.065	1.208.028		**822.075**
BASILICATA MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.961.608	1.333.467	1.127.565	1.099.606	936.580	889.440	1.032.782	1.098.272	1.542.112				**1.067.502**
CALABRIA MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.728.259	1.189.859	949.400	882.841	841.418	836.795	918.848	880.185	1.187.114	928.937			**925.894**
SICILIA MEDIA PROCAPITE	LIRE	2.589.950	1.858.607	1.517.191	1.196.561	1.152.196	1.032.724	1.072.903	1.028.113	1.226.987	1.233.842	1.778.719	1.433.741	**1.219.047**

- COMUNI -

MEDIA PRO CAPITE DEL TOTALE SPESE CORRENTI

		DA 0 A 499	DA 500 A 999	DA 1.000 1.999	DA 2.000 2.999	DA 3.000 4.999	DA 5.000 9.999	DA 10.000 19.999	DA 20.000 59.999	DA 60.000 99.999	DA 100.00 249.999	DA 250.00 499.999	OLTRE I 499.999	TOTALI
SARDEGNA MEDIA PROCAPITE	LIRE	2.271.227	1.533.809	1.209.379	1.154.183	1.085.351	972.153	1.054.036	1.120.799	1.066.423	1.588.365			1.196.810
TOTALI : MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.405.424	1.191.903	1.012.032	958.050	961.921	953.978	1.038.336	1.097.570	1.248.135	1.451.304	1.838.873	1.989.309	1.235.330

TABELLA *C1*

- PROVINCE -
MEDIA PRO CAPITE DEL TOTALE SPESE CORRENTI

	FINO A 250.000 ABITANTI	DA 250001 A 500.000 AB.	DA 500.001 A 1.000.000 AB.	OLTRE 1.000.000 AB.	TOTALI
PIEMONTE MEDIA PROCAPITE LIRE	160.588	159.674	172.493		163.432
LOMBARDIA MEDIA PROCAPITE LIRE	139.902	140.201	125.128	108.014	118.012
VENETO MEDIA PROCAPITE LIRE	157.493		119.569		123.440
LIGURIA MEDIA PROCAPITE LIRE	271.714	223.299	249.713		247.952
EMILIA ROMAGNA MEDIA PROCAPITE LIRE		198.334	170.082		187.402
TOSCANA MEDIA PROCAPITE LIRE	218.160	223.923	149.921		200.321
UMBRIA MEDIA PROCAPITE LIRE	336.419		270.816		288.430
MARCHE MEDIA PROCAPITE LIRE		188.942			188.942
LAZIO MEDIA PROCAPITE LIRE	207.098	149.069	121.933	128.049	132.870
ABRUZZO MEDIA PROCAPITE LIRE		154.868			154.868
MOLISE MEDIA PROCAPITE LIRE	167.535				167.535
CAMPANIA MEDIA PROCAPITE LIRE		123.953	116.543	130.922	127.923

- PROVINCE -
MEDIA PRO CAPITE DEL TOTALE SPESE CORRENTI

	FINO A 250.000 ABITANTI	DA 250001 A 500.000 AB.	DA 500.001 A 1.000.000 AB.	OLTRE 1.000.000 AB.	TOTALI
PUGLIA MEDIA PROCAPITE LIRE		132.356	122.434	106.602	117.367
BASILICATA MEDIA PROCAPITE LIRE	289.904	247.880			262.154
CALABRIA MEDIA PROCAPITE LIRE	210.016	247.482	165.235		186.165
SICILIA MEDIA PROCAPITE LIRE	297.148	189.591	210.486	193.132	197.871
SARDEGNA MEDIA PROCAPITE LIRE	217.557	142.591	142.633		149.765
TOTALI : MEDIA PROCAPITE LIRE	207.941	179.228	150.268	130.103	156.077

TABELLA D

COMUNI	
da 0 a 5.000 abitanti	10%
da 5.001 a 30.000 abitanti	15%
da 30.001 a 100.000 abitanti	20%
oltre 100.001 abitanti	30%

PROVINCE	30%

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— La legge 3 agosto 1999, n. 265, in supplemento ordinario n. 149/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1999, reca: «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142».

— Il testo dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è il seguente:

«9. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità, mensile spettante per ciascun anno di mandato».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è il seguente:

«Art. 17 *(Aree metropolitane)*. — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è il seguente:

«11. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario».

00G0165

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 11 maggio 2000.

Revoca dell'indizione delle elezioni del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 21, comma 3, che prevede l'istituzione di un comitato di garanti cui sono attribuiti compiti consultivi in materia di provvedimenti a carico di dirigenti, adottati a seguito di grave inosservanza delle direttive impartite, ripetuta valutazione negativa, recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante la disciplina di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informativa della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo II sulle modalità di elezione del componente del comitato di garanti.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, con il quale è istituito l'ufficio del ruolo unico della dirigenza e della banca dati informativa;

Vista la circolare 9 febbraio 2000, n. 3/2000 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000, con la quale sono state dettate istruzioni operative in ordine alla procedura elettorale di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000, di indizione delle elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 6 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2000, di istituzione della commissione elettorale centrale;

Visto il provvedimento della commissione elettorale centrale 4 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000, di ammissione delle candidature per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Considerato che con ordinanza del 23 febbraio il TAR Lazio, ha ordinato all'amministrazione delle finanze di assicurare gli adempimenti di cui all'art. 22, quinto comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 dicembre 1996 secondo le modalità specificate nel decreto ministeriale 1910/IV, contestualmente nominando commissario ad acta il Sottosegretario di Stato presso la funzione pubblica affinché, anche tramite di un funzionario all'uopo delegato, provveda in funzione sostitutiva agli indicati adempimenti nei trenta giorni successivi al termine assegnato all'amministrazione;

Vista la nota del Ministro per la funzione pubblica n. 2477 del 12 aprile 2000 con cui, in considerazione del mancato adempimento da parte dell'amministrazione delle finanze nei termini prescritti e sulla base delle deleghe in materia di personale delle pubbliche amministrazioni conferite, è stata designata l'on. Adriana Vigneri commissario ad acta per i sopra richiamati adempimenti; .

Vista la nota n. 131 in data 12 aprile 2000, con la quale il commissario ad acta ha nominato il dott. Ubaldo Poti, capo del dipartimento della funzione pubblica, funzionario delegato a svolgere le funzioni sostitutive degli adempimenti prescritti dalla citata ordinanza del TAR Lazio;

Considerato che in data 5 maggio 2000, contestuale alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento della commissione elettorale centrale di ammissione delle candidature, l'amministrazione delle finanze ha consegnato al dott. Ubaldo Poti, nella sua qualità di funzionario delegato allo svolgimento delle funzioni sostitutive degli adempimenti prescritti dalla citata ordinanza del TAR Lazio, un prospetto delle posizioni dirigenziali sulla base delle comunicazioni fornite dai centri di responsabilità, dal quale emerge che sono stati conferiti seicentodiciotto incarichi dirigenziali a vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di dirigenti espletato dalla medesima amministrazione;

Valutato che i contratti relativi all'attribuzione delle sopra citate seicentodiciotto posizioni dirigenziali, anche in conseguenza degli adempimenti richiesti dall'ordinanza del TAR Lazio, non sono ancora stati vistati dai competenti organi di controllo e che presumibilmente, anche per tali ragioni, non sono ancora pervenuti all'ufficio del ruolo unico del Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'aggiornamento della banca dati;

Ravvisata l'opportunità di revocare il procedimento elettorale avviato con i richiamati provvedimenti, al fine di consentire il perfezionamento e l'efficacia dei

conferimenti degli incarichi dirigenziali in corso ed il pieno e corretto esercizio del diritto di voto anche a tale personale, il quale in parte già svolge, sulla base del principio dell'affidamento e in attesa dell'efficacia dell'incarico attribuito, funzioni dirigenziali;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di salvaguardare, in applicazione del principio di economicità degli atti amministrativi, la validità di quei provvedimenti per i quali non è indispensabile provvedere alla loro reiterazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed al capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, indette con decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 aprile 2000 per i giorni 24, 25 e 26 maggio, sono revocate per le motivazioni indicate nelle premesse. Entro il 15 giugno 2000, con un nuovo decreto di indizione delle elezioni, si provvederà a dare corso al procedimento elettorale.

2. Restano validi il decreto ministeriale 6 aprile 2000, di istituzione della commissione elettorale centrale e le candidature dichiarate ammissibili con provvedimento della commissione elettorale centrale 4 maggio 2000, salva eventuale revoca da parte degli interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro: BASSANINI

00A4989

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2000.

Modifiche allo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, che ha approvato il nuovo statuto del citato fondo di assistenza;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, 16 aprile 1987, n. 347, e 28 settembre 1990, n. 307, recanti modificazioni al suddetto statuto;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuta, alla luce anche del parere n. 954 espresso dalla III sezione del Consiglio di Stato in data 25 agosto 1998, la necessità di modificare il vigente statuto del F.A.F. e, in particolare le modalità per il calcolo dell'indennità di buonuscita riconosciuta dal Fondo ai militari della Guardia di finanza all'atto del congedo, in quanto l'attuale criterio previsto dall'art. 7 — secondo cui tale indennità può essere rideterminata solo in aumento — ha comportato un'eccessiva rigidità gestionale che ha determinato, causa i consistenti esodi del personale, un depauperamento delle risorse finanziarie del Fondo, di ostacolo al perseguimento delle pertinenti finalità istituzionali;

Ritenuta altresì, anche alla luce del parere n. 131 espresso dalla III sezione del Consiglio di Stato in data 28 marzo 1995, la necessità di rendere le norme contenute nell'art. 7, commi 1 e 3, dello statuto del F.A.F., riguardanti il momento da cui far decorrere il diritto alla corresponsione della suddetta indennità di buonuscita, più aderenti alla corrispondente norma primaria contenuta nell'art. 2, lettera *e),* della citata legge n. 1265;

Ritenuta infine la necessità di rivedere le attuali competenze in materia di amministrazione e gestione del F.A.F. in coerenza con il principio di separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi e dalla III sezione, nelle adunanze, rispettivamente, del 7 giugno e 2 novembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 7 dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «cessazione dal servizio permanente o continuativo,» sono sostituite dalle seguenti: «cessazione definitiva dal servizio nel Corpo,»;

b) il terzo comma ed il nono comma sono soppressi;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di collocamento in congedo per infermità contratta e dipendente da causa di servizio, se il militare non ha compiuto un periodo di servizio di nove anni l'indennità è ugualmente corrisposta nella misura ragguagliata a dieci annualità.»;

d) il settimo e l'ottavo comma, sono sostituiti dai seguenti:

«A decorrere dal primo gennaio 1998, la misura dell'indennità spettante al militare per ogni anno di servizio utile è determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, dividendo il sessantacinque per cento delle entrate di cui all'art. 18, secondo comma, che relativamente allo stesso esercizio sono attribuite al fondo, per il totale degli anni di servizio maturati, ai fini dell'indennità, dai militari cessati dal servizio nell'esercizio medesimo.

Se il quoziente di cui al settimo comma, è inferiore di oltre il dieci per cento al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, per raggiungere tale percentuale si provvede prelevando la somma occorrente dal fondo di riserva speciale, nei limiti del trenta per cento della consistenza della riserva stessa.

Se il quoziente di cui al settimo comma è invece superiore al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la parte eccedente è destinata al fondo di riserva speciale.

La misura dell'indennità stabilita dal consiglio di amministrazione alla data dell'approvazione del rendiconto è definitiva. Nel caso in cui il quoziente indicato dal settimo comma sia inferiore di oltre il trenta per cento, anche tenendo conto del ricorso al fondo di riserva speciale di cui all'ottavo comma, al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la somma calcolata quale indennità è attribuita a titolo provvisorio e il conguaglio, fino a raggiungere tale percentuale, è effettuato nei tre anni successivi destinando integralmente a tale esigenza le eccedenze di cui al nono comma. Se tali eccedenze non si verificano nel triennio l'indennità già percepita assume carattere definitivo.

L'utilizzo delle eccedenze avviene con priorità nei confronti dei militari cessati dal servizio negli esercizi precedenti.

Il termine di raffronto di cui all'ottavo, nono e decimo comma è costituito:

a) per l'anno 1998, dalla misura dell'indennità determinata per l'esercizio 1997;

b) per l'anno 1999, dalla misura dell'indennità determinata per l'esercizio 1998;

c) per l'anno 2000, dalla media delle misure delle indennità determinate per gli esercizi 1998 e 1999.

Entro centoventi giorni dall'acquisizione degli elementi necessari per la liquidazione dell'indennità, compresa l'aliquota d'imposta da applicare come determinata dall'ente liquidatore del trattamento principale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto all'avente diritto un acconto pari al trenta per cento dell'importo dell'indennità calcolato sulla base della misura determinata per l'esercizio precedente alla cessazione».

2. All'art. 11 dello statuto del F.A.F., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera *a)* la parola: «delibera» è sostituita dalla seguente: «approva»;

b) il secondo comma è soppresso.

3. All'art. 16 dello statuto del F.A.F., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera *a),* è sostituita dalla seguente:

«*a)* esamina i progetti del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale nonché redige le pertinenti relazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei relativi documenti, che restituisce alla segreteria;»;

b) al sesto comma, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comando generale della Guardia di finanza».

4. All'art. 19 dello statuto del F.A.F., il quarto comma è soppresso.

5. All'art. 20 dello statuto del F.A.F., il quarto, quinto è sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Entro il mese di novembre il presidente presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato della relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 16. La struttura del bilancio è impostata in armonia con le classificazioni e distinzioni di cui agli articoli 18 e 19.

Il consiglio esamina il bilancio nel suo insieme, nei singoli capitoli di entrate e di spese, e lo approva unitamente alla relazione illustrativa.

Entro dieci giorni dalla data della delibera, il bilancio, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso al Comando generale della Guardia di finanza per l'approvazione nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed alla Corte dei conti - Sezione controllo enti.».

6. All'art. 21, comma 2, dello statuto del F.A.F., la lettera *b)* è soppressa.

7. All'art. 26 dello statuto del F.A.F., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il trenta aprile il presidente presenta al consiglio di amministrazione il rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, corredato della relazione del collegio dei revisori di cui alla lettera *a)* dell'art. 16. Il consiglio lo esamina e lo approva unitamente alla relazione illustrativa, nella quale sono esposti i fatti di maggior rilievo e le cause dei risultati,

sono formulate proposte dirette a migliorare e sviluppare le attività e le iniziative per le finalità istituzionali del Fondo.»;

b) il secondo comma è soppresso;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro dieci giorni dalla data della delibera, il conto consuntivo, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso al Comando generale della Guardia di finanza per l'approvazione e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché alla Corte dei conti - Sezione controllo enti.».

8. L'art. 27 dello statuto del F.A.F. è soppresso.

9. All'art. 43 dello statuto del F.A.F. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale della Guardia di finanza»;

b) le parole «funzionari del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiali della Guardia di finanza»;

c) le parole «alla ragioneria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della ragioneria»;

d) l'ultimo periodo è soppresso. Conseguentemente dopo le parole: «risultanze di gestione» il punto e virgola è sostituito da un punto fermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2000

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

00A4852

DECRETO 12 maggio 2000.

Modificazione al decreto di approvazione delle istruzioni al modello «UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, primo periodo, del citato decreto n. 322 del 1998, come modificato dal pedetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relativa all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto 13 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000, con il quale è stato approvato il modello «Unico 2000 - società di persone ed equiparate»;

Considerato che occorre modificare il predetto decreto per un migliore coordinamento delle istruzioni dei vari modelli di dichiarazione;

Decreta:

Art. 1.

Nelle istruzioni per la compilazione del modello «Unico 2000 - società di persone ed equiparate», approvate con decreto 13 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000, è apportata la seguente modifica:

alla pag. 44 delle istruzioni al rigo RG22, nel punto riguardante la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR, a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi, il periodo dalle parole «Per il 1999», alle parole «oltre tale ambito;» è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A4990

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 aprile 2000.

Determinazione del contingente in valore nominale del dittico di monete d'argento da L. 5000 celebrative dell'Anno duemila.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1999, n. 506061, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999, che autorizza l'emissione di un dittico di monete d'argento da L. 5.000 celebrative dell'Anno duemila;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1999, n. 506693, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, che disciplina le modalità di cessione del suddetto dittico nella versione fior di conio ed in quella proof;

Ritenuto di dover determinare il contingente delle suddette monete;

Decreta:

Il contingente in valore nominale del dittico di monete d'argento da L. 5.000, celebrative dell'Anno duemila, è stabilito in complessive L. 457.700.000, pari a n. 45.770 pezzi, di cui:

L. 376.000.000, pari a n. 37.600 dittici in versione fior di conio;

L. 81.700.000, pari a n. 8.170 dittici in versione proof.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2000

Il direttore generale: DRAGHI

00A4932

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 7 aprile 2000.

Approvazione della deliberazione per l'ingresso di soggetti privati nella gestione della fondazione Teatro Regio di Torino.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale, in fondazioni di diritto privato ed in particolare l'art. 1, lettere *b)* e *c)* e comma 2, e l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, che ha trasformato in fondazioni gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate;

Visto lo statuto della fondazione Teatro Regio di Torino approvato con decreto 15 giugno 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1999 del consiglio di amministrazione della fondazione Teatro Regio di Torino recante indicazione dei soggetti privati concorrenti alla formazione del patrimonio ed al finanziamento della gestione e il piano economico-finanziario del triennio 2000-2002;

Vista la nota 8 febbraio 2000 n. 5619/785 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime parere favorevole all'approvazione della deliberazione;

Vista la nota n. 1370 dell'11 febbraio 2000 con cui il sindaco della città di Torino ha parimenti espresso parere favorevole;

Considerato che la regione Piemonte richiesta di parere con nota n. 36/T39 del 13 gennaio 2000, non ha fatto pervenire osservazioni;

Accertato il rispetto della condizione posta dall'art. 10, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 367/1996 come sostituito dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 1998 n. 134;

Valutata la situazione economico-finanziaria come esposta nel piano triennale;

Ritenuto di approvare, ai sensi di legge, la deliberazione 21 dicembre 1999 della fondazione Teatro Regio di Torino;

Decreta:

È approvata la deliberazione 21 dicembre 1999 della fondazione Teatro Regio di Torino relativa alla partecipazione di soggetti privati alla gestione della fondazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2000

Il Ministro
per i beni e le attività culturali
MELANDRI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
SOLAROLI

00A4931

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 febbraio 2000.

Recepimento della rettifica alla direttiva 98/14 CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto del 4 agosto 1998 pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998 con il quale si è recepita nell'ordinamento interno la direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la rettifica 98/14/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L del 13 novembre 1999, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1998 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 6.6.1 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

«6.6.1. combinazione/i pneumatico/ruota (Per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)»;

b) la sesta definizione del tipo di autovettura indicata nel paragrafo 1, parte C dell'allegato II è sostituita dalla seguente:

«AF veicolo multiuso»;

c) La formula indicata al punto 2 , paragrafo 1, parte C dell'allegato II è sostituita dalla seguente: «$P- (M+N \times 68) > N \times 68$».

d) il testo del paragrafo 6.6.1. dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«6.6.1. combinazione/i pneumatico/ruota (Per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)»;

e) l'esempio di terza omologazione riportato al paragrafo 4 dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

«e 2*71/320*88/194*0003*00»;

f) l'esempio di numero di omologazione riportato al paragrafo 6 dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

«e 11*92/53*0004»;

g) il testo della nota (2) al paragrafo 38 dell'allegato IX è sostituito dal seguente:

«(2) indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone, nero».

Art. 2.

1. Le parole «presente direttiva» riportare nei commi 7 e 8 dell'art. 1 del decreto 4 agosto 1998 sono sostituite dalle parole «presente decreto».

Roma, 10 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* ANGELINI

00A4934

DECRETO 13 aprile 2000.

Recepimento della direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974;

Visto il decreto 28 settembre 1995, di recepimento della direttiva 92/97/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1995 che modifica il sopracitato decreto 5 agosto 1974;

Visto il decreto 29 agosto 1996, di recepimento della direttiva 96/20/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1996;

Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999;

Vista la direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 334 del 28 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati II e III del decreto 5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal decreto 29 agosto 1996, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° aprile 2000, non è consentito:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale;

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni del decreto 28 settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2000 non è consentito:

- rilasciare l'omologazione CE;

- rilasciare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto 28 settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto.

3. In deroga al precedente comma 2, e limitatamente ai pezzi di ricambio, è possibile continuare ad accordare l'omologazione CE e consentire la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni stabilite nel decreto 5 agosto 1974 e nei suoi successivi emendamenti purché tali dispositivi siano destinati esclusivamente all'installazione come parti di ricambio su veicoli in circolazione e siano conformi alle prescrizioni del decreto vigente all'atto della prima immatricolazione dei veicoli ai quali sono destinati.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

MODIFICHE AGLI ALLEGATI II E III DEL D.M. 5 AGOSTO 1974 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.M. 29 AGOSTO 1996.

1. L'allegato II è modificato come segue:

a) il punto 2.3.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo su cui deve essere montato il dispositivo, conforme alle prescrizioni del punto 4.1. dell'allegato III parte I»;

b) viene aggiunto il seguente punto 5.1.3:

«5.1.3. I dispositivi di scappamento devono essere correttamente montati sul veicolo. In particolare si deve verificare che l'intero dispositivo di scappamento non presenti perdite evidenti dopo il montaggio».

2. L'allegato III è modificato come segue:

a) nella parte I, punto 1, la frase «di cui ai punti 7.3.5 e 7.4.3 dell'allegato I» è sostituita da «di cui al punto 7 dell'allegato I»;

b) nella parte II, punto 1, la frase «conformemente ai punti 6.3.5 e 6.4.3 dell'allegato II» è sostituita da «di cui al punto 7 dell'allegato II».

00A4936

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 2000.

Determinazione del codice, da utilizzare nell'ambito della trasmissione dei dati del sistema informativo sanitario, dell'azienda sanitaria locale della Vallecamonica-Sebino.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, concernente «Determinazione delle codifiche da utilizzare in tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati al sistema informativo sanitario»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1998, concernente «Ricodifica delle aziende sanitarie locali nell'ambito della trasmissione dei dati del sistema informativo sanitario della regione Lombardia»;

Vista la legge 10 agosto 1998, n. 15, della regione Lombardia, con la quale è stata istituita l'azienda sanitaria locale di Vallecamonica-Sebino;

Riscontrata la necessità di determinare il codice da utilizzare nell'ambito del sistema informativo sanitario

per la trasmissione di dati ed informazioni attinenti la predetta azienda sanitaria locale di Vallecamonica-Sebino;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella trasmissione di dati ed informazioni nell'ambito del sistema informativo sanitario attinenti l'azienda sanitaria locale della Vallecamonica-Sebino dovrà essere adottato il seguente codice:

Denominazione A.S.L.	Codice
—	—
A.S.L. di Vallecamonica-Sebino	315

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il Ministro: BINDI

00A4868

DECRETO 14 aprile 2000.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere concesse dalla regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Sicilia per la determinazione del valore massimo ammissibile di superamento della concentrazione massima ammissibile di 50 mg/l per il parametro magnesio;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso, in data 15 dicembre 1999, con parere favorevole alla fissazione del valore massimo ammissibile, per il predetto parametro magnesio, a 200 mg/l per un ulteriore periodo di tre anni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.

Art. 2.

1. Il parametro con il rispettivo valore massimo ammissibile che può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque destinate al consumo umano, individuato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è il seguente:

parametro (VMA);
magnesio (mg/l) mg 200.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Sicilia è tenuta ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Gli obiettivi del piano di intervento devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2000

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

00A4935

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selenia, unità di Crotone. (Decreto n. 28006).

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto, dal 18 maggio 1999, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone, unità di Crotone, per un massimo di una unità lavorativa per il periodo dal 18 maggio 1999 al 7 settembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 7 ottobre 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4905

DECRETO 3 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «C.C.Emme - Consorzio cooperative edilizie materane - Società cooperativa a r.l.», in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 settembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Matera

nei confronti della società cooperativa «C.C.Emme - Consorzio cooperative edilizie materane - società cooperativa a r.l.», con sede in Matera;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2514 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.C.Emme - Consorzio cooperative edilizie materane - società cooperativa a r.l.», con sede in Matera, costituita in data 5 novembre 1979, con atto a rogito del notaio dott. Michele Arcangelo Casino di Matera, omologato dal tribunale di Matera con decreto del 4 dicembre 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Maria Pasqua Lucia Lamastra, con residenza in Matera, via Lupo Protospata n. 96, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4891

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna, unità di Roma. (Decreto n. 28085).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1997 - 10 ottobre 1999 ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna, con sede in Roma, unità di Roma (NID9712000057), per un massimo di 200 unità lavorative per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997 con decorrenza 11 ottobre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998 con decorrenza 11 aprile 1998, unità di Roma (NID9712000016), per un massimo di 200 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 ottobre 1998 al 10 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1998 con decorrenza 11 ottobre 1998, unità di Roma (NID9712000041), per un massimo di 200 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 aprile 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 11 aprile 1999, unità di Roma (NID9712000010), per un massimo di 200 unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4904

DECRETO 4 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeco - Gruppo Iritecna, unità di Roma. (Decreto n. 28086).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Italeco - gruppo Iritecna - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1997 - 10 ottobre 1999 ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 9 febbraio 2000 e del 24 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeco - Gruppo Iritecna, con sede in Roma, unità di Roma (NID9712000059), per un massimo di 130 unità lavorative, per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 11 ottobre 1997.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 11 aprile 1998, unità di Roma (NID9812000017), per un massimo di 130 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 ottobre 1998 al 10 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 11 ottobre 1998, unità di Roma (NID9812000042), per un massimo di 130 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 aprile 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 11 aprile 1999, unità di Roma (NID9912000009), per un massimo di 130 unità lavorative

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante: «Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado».

Il decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante: «Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2000.

00A4944

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Jerevan (Armenia), a decorrere dal 1º gennaio 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis);

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita in Jerevan (Armenia) un'ambasciata d'Italia, a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri;*

DINI, *Ministro degli affari esteri;*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000
Registro n. 1, foglio n. 204

00A4913

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Aksai (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Pietroni Giuliano, vice console onorario in Aksai (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Almaty degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Almaty delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'italia in Almaty della documentazione relativa al rilascio o rinnovo dei passaporti nazionali comprensivi di atto di assenso del coniuge in caso di figli minorenni;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Almaty delle autocertificazioni dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario per la loro iscrizione all'AIRE;

8) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A4923

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Cascavel (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Geraldo Sostizzo, agente consolare onorario in Cascavel (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A4924

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria di Blumenau (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor José Campestrini, agente consolare onorario in Blumenau (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti cli stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

8) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A4916

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione allo statuto della «Fondazione Trussardi», in Milano

Con decreto ministeriale del 18 aprile 2000, sono state approvate le modifiche dello statuto della «Fondazione Trussardi», che pertanto assume la denominazione «Fondazione Nicola Trussardi», di cui all'atto pubblico del 1° luglio 1999, numero di repertorio 162199/13318, a rogito del dott. Francesco Cavallone, notaio in Milano.

00A4921

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Elenco di società di revisione per la certificazione di bilancio delle società cooperative e loro consorzi non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza.

Si pubblica qui di seguito l'elenco di società di revisione per la certificazione di bilancio delle società cooperative e loro consorzi non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza abilitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, tenuto dal Ministro del lavoro ai sensi dell'art. 15, secondo comma della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

KPMG Peat Marwick Fides S.n.c. di Giuseppe Angiolini e C, piazza Meda n. 3 - Milano;

Polilogos S.r.l. via Luigi Ferri, 88 - San Benedetto del Tronto;

Consulaudit S.a.s. di dott. A. Arietti e C., via XX settembre, 3, - Torino;

Audirevi S.a.s. di Mario Rendina e C., via Ignazio Guidi, 71 - Roma;

Fiscontrol S.r.l., via Ottaviano, 42 - Roma;

Grant Thornton Italia S.p.a., via Morigi, 5 - Milano;

Sala Scelsi Farina BDO S.a.s. di P. Scelsi e G. Farina e C., piazza del Liberty, 4 - Milano;

Deloitte & Touche S.n.c. di A. Mamoli, via Monte di Pietà - Milano;

Coopers & Lybrand S.a.s. di Robotti, Pighini, Rondelli e C., via V. Pisani, 20 - Milano;

Revintouch S.a.s. di Dr. M. Oliviero e C., viale Martiri, 107 - Seravalle Scrivia (Alessandria);

Analisi - società di revisione S.r.l. via Kennedy, 17 - Reggio Emilia;

Bompani Audit - S.a.s. di Bruno Dei e C., piazza di Azelio, 39 - Firenze;

Uniaudit S.p.a., via Aldo Moro, 16 - Bologna;

Logos Audit S.n.c. di A. Ciampalini e C., viale della Repubblica, 243 - Prato;

Revision Italia S.r.l., via Vittorio Emanuele II, 72 - Brescia;

Ria Mazars S.a.s. di G. Scala, A. Trevese e C., via Marconi, 7 - Bologna;

Reconta Ernst & Young S.a.s. di Bruno Gimpel, via del pozzetto, 105 - Roma;

Arthur Andersen & CO. S.a.s., viale Campania, 47 - Roma;

Cee revisione e certificazione S.a.s. di Q. d'Azza e C., via Donizetti, 30 - Milano;

Auditcentro S.r.l., via Bartolommei, 8 - Firenze;

Asys Audit S.n.c. di Leonardo Meine e C., viale F. Petrarca, 122 - Firenze;

C & PI S.r.l., via Leonardo da Vinci, 5 - Brolo (Messina);

COM.FI.RE.S. compagnia fiduciaria di revisioni e servizi, via Sammartino - Palermo;

Price Waterhouse S.a.s. di Renzo Latini e C., corso Europa, 2 - Milano;

Metodo S.a.s. di G. Ponzellini e soci, Foro Buonaparte, 69 - Milano;

Rediva S.r.l., via Gonzaga, 7 - Milano;

CZ Revisione S.n.c., di P. Martinotti e C., via Cornaggia, 6 - Milano;

Società generale di revisione e certificazione S.a.s. di M. Barraco e C., via Andegari, 18 - Milano;

Horwath & Horwath Italia S.a.s. M. de Rosa e C., via Calabria, 7 - Roma;

Leucum - Soc. fiduciaria e di revisioni aziendali - S.r.l., Piazza degli Affari, 7 - Lecco;

Fidalta S.r.I., piazza della Repubblica, 9 - Milano;

SO.RE.SI. - società di revisione - S.n.c. di S. Bono & C., via Fratelli Cervi, 1 - Sciacca (Agrigento);

Calchi Novati soc. di revisione S.p.a., via Canova, 19 - Milano;

GDA revisori indipendenti S.a.s., di D. Colombo e A. Cigala, via G. B. Morgagni, 11 - Milano;

Ifirevi S.a.s. di U. Giacometti e C., via XX settembre, 14 - Verona;

Eurcarm S.r.l., via Goito, 46 - Roma;

Fausto Vittucci di F. Vittucci & C. S.a.s., via Torino, 138 - Roma;

Italian Audit Center S.r.l., viale Primo Maggio, 7 - Fano (Pesaro);

M.C.S. S.n.c. - soc. di revisione e certificazione, via P. Amato, 1 - Caserta;

T.M.C. ceneral Audit S.a.s. di F. Telarico, M. Monteforte, M. Centra e C., via Albenga, 33 - Roma;

Moore Stephens e CO. S.a.s. revisiori contabili di G. Rossi e C., via Cosimo del Fante, 16 - Milano;

S.R.C. S.a.s. revisione e certificazione di Pietro Sorbo e C., via Don Bosco, 15 - Parma;

Check up aziendale S.r.l.., via G. B. Tiepolo, 26 - Padova;

Revirevi S.r.l., via Brianza, 6 - Milano;

S.E.R.C.A. org.ne. e rev.ne contabile S.n.c. di Rondi, Pacchioni e C., via Cipro, 1 - Brescia;

Loghisma Revisori Associati S.r.l., corso Mazzini, 156 - Ancona;

Reviprof di Allegretti Gianni & C., via Mazzini, 20 - Mantova;

Reseco Revisioni S.n.c. di G. Gerundio, via Nitti, 45/a - Taranto;

So. Med S.r.l., corso Italia, 66 - Trapani;

Trevor S.a.s. di Paolo Foss e C., via R. Guardini, 33 - Trento;

Rea S.r.l. Revisori Associati, via F. Corridoni, 2 - Ancona;

Trirevi S.r.l., via Colonello Romej, 85 - Trapani;

NA.CO. - Audit Europe S.r.l., via Luisa S. Felice, 2 - Roma;

G. Revisioni S.r.l., corso Italia, 19 - Bari.

00A4917

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa agricola «Acli Vico Zootecnica», in Vico del Gargano

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 aprile 2000 il rag. Luigi Landolfi è stato nominato commissario governativo della società cooperativa indicata in oggetto in sostituzione del rag. Massimo Perna che ha rinunciato all'incarico.

00A4918

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Giano dell'Umbria

Con decreto n. 601 del 5 maggio 1999 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti, il 4 aprile 2000, registro 1, foglio 114, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di mq 640 distinto nel catasto del comune di Giano dell'Umbria al foglio 2, particelle 1033 — 1034, riportato nell'estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di Perugia in data 18 gennaio 1996, planimetria che fa parte integrante del presente decreto.

00A4915

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Negri Sud in Santa Maria Imbaro

Con decreto ministeriale 5 aprile 2000 è stata apportata la modifica allo statuto della fondazione Negri Sud con sede in Santa Maria Imbaro (Chieti), via Nazionale, che viene denominata «Fondazione Negri Sud Onlus».

00A4914

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese: ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati nell'anno 1999.

Si informa che con regolamento (CE) n. 849/00 della Commissione UE del 27 aprile 2000, pubblicato nella GUCE n. L103 del 28 aprile 2000, sono state fissate le norme per la ridistribuzione nell'anno in corso dei quantitativi non utilizzati dei contingenti relativi al 1999 di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/1994 del Consiglio.

L'ammontare dei contingenti da redistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato.

Le domande di autorizzazione all'importazione devono pervenire a questo Ministero entro le ore 15 del 26 maggio 2000.

All'uopo farà fede il timbro di ricevimento apposto sulla domanda dal competente ufficio (UASC) sia che le stesse vengano presentate a mano sia che pervengano per via postale.

Le istanze possono essere inoltrate anche via fax (065925556), in tal caso dovranno essere, regolarizzate entro il 3 giugno 2000 e farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC.

La Commissione UE comunicherà successivamente i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze sono improrogabilmente valide fino al 31 dicembre 2000.

Operatori tradizionali:

Possono partecipare alla ripartizione dei quantitativi riservati agli importatori tradizionali coloro i quali possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1997 o 1998. Al riguardo, devono dichiarare nella domanda la propria operatività pregressa riferita a tali anni nonché allegare, ai sensi dell'art. 7 del reg. (CE) n. 520/94 del Consiglio, la relativa documentazione doganale o un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali di cui dispongono. I richiedenti già titolari di una licenza di importazione rilasciata per l'anno 2000 per i prodotti oggetto della domanda, possono allegare a quest'ultima una copia della licenza precedente.

Altri importatori:

Possono partecipare alla ripartizione dei quantitativi riservati agli importatori non tradizionali coloro che non hanno ottenuto per il 1999 una licenza di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2297/98 e/o regolamento (CE) n. 1469/99, ovvero gli importatori che l'hanno ottenuta purché dimostrino di averne utilizzata almeno una nella misura dell'80%.

Si sottolinea, infine, che, sia per gli operatori tradizionali che per gli altri importatori, nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: «Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione uropea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorità competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza».

ALLEGATO I

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	CODICE SA/NC	PARTE RISERVATA OP. TRADIZIONALI	Q.TA' MAX RICHIED DA OP. NON TRAD.
Calzature Codici SA/NC	Ex 640299 (1)	2.797.843paia	5.000 paia
	6403 51 6403 59	1.065.502 paia	5.000 paia
	Ex 6403 91 (1) Ex 6403 99(1)	1.493.080 paia	5.000 paia
	Ex 6404 11(2)	3.177.998 paia	5.000 paia
	6404 19 10	9.968.713 paia	5.000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	3.124 tonn.	5 tonn.
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	3.861 tonn.	5 tonn.

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EURO al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

(a) Calzature appositamente ideate per la pratica di una attività sportiva con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

(b) Calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EURO al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

SCHEMA DI DOMANDA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
D.G. POLITICA COMMERCIALE E
GESTIONE REGIME SCAMBI – DIV. VII
V.LE BOSTON, 25- 00144 ROMA
(FAX n. 06/5925556)

Oggetto: Contingenti comunitari di importazione di prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese: Ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati nell'anno 1999.

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, n. di Partita IVA) chiede di partecipare al contingente di cui in oggetto:

- Merce (denominazione commerciale del prodotto e voce doganale);
- Quantità o valore (operatori non tradizionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal Regolamento CE n.849/2000).
  Si dichiara che le importazioni totali negli anni 1997 o 1998 sono.............................. (solo operatori tradizionali).

Si dichiara che la licenza (n.....................del.......) ottenuta nell'anno 1999 è stata utilizzata nella misura dell'80% dell'importo rilasciato ovvero si dichiara di non aver ottenuto licenze nel corso dell'anno 1999 (solo operatori non tradizionali).

Io sottoscritto..........................certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità Europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data Firma

00A4939

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77